

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1607

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERAGNOLI, GUIDI, CATALDO, RE GIUSEPPINA,  
GIOVANNINI, COCCIA, NAPOLITANO LUIGI, AMASIO**

*Presentata il 20 giugno 1969*

### Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Accade sovente che i titolari e gli addetti alla rivendita di giornali, di libri, di riviste per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, rivenduto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati, vengano incriminati, perché ritenuti responsabili dei reati di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale. Contrastanti giudicati, e conseguentemente incertezze del diritto, tengono in una condizione di continuo disagio, questa numerosa categoria, disagio che si ripercuote nell'esplicazione del quotidiano lavoro.

Infatti, ai rivenditori di giornali e di riviste, pervengono ogni giorno numerosissime pubblicazioni che per contratto di lavoro debbono esporre nelle loro edicole e vendere senza alcuna possibilità di sindacato, ammesso che le capacità peculiari del rivenditore di pubblicazioni siano tali da poter giudicare il contenuto di ciascuna di esse. D'altronde un obbligo di un giudizio del rivenditore sulle

pubblicazioni inviate dagli editori e distributori autorizzati, trasformerebbe il rivenditore di giornali in un censore di stampa, ipotesi assurda e ridicola.

Molte altre considerazioni potrebbero essere portate per dimostrare l'impossibilità di una loro responsabilità oggettiva per la pratica condizione in cui il loro lavoro si svolge, come è dimostrato dal fatto che la magistratura, per la difficoltà di configurare il dolo generico, ha dovuto, il più delle volte, pronunciarsi per l'assoluzione. Il più delle volte, ma non tutte, non mancando sentenze di condanna, con grave pregiudizio e danno di onesti lavoratori.

Per le suesposte ragioni quindi, ci onoriamo di presentare la seguente proposta volta a stabilire esplicitamente l'esenzione della responsabilità penale ai sensi degli articoli 258 e 725 del codice penale, dei titolari e degli addetti alla rivendita di giornali, qualora incorrano, nel fatto, durante il normale lavoro giornalmente espletato.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.